

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 22/1926 (CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO DEI MARITTIMI).

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 1 e 2, si precisa che le disposizioni della Convenzione si applicano agli armatori e ai marittimi di tutte le navi da carico e passeggeri battenti bandiera italiana, adibite a qualsiasi tipologia di navigazione, con esclusione delle navi da guerra e delle imbarcazioni da diporto che non si dedicano a traffici commerciali.

In merito al quesito di cui all'art.3, si ribadisce che il contratto di lavoro della gente di mare, denominato "contratto di arruolamento o d'imbarco", è disciplinato dagli articoli da 323 a 375 del Codice della Navigazione, dagli articoli da 1 a 4 e da 61 a 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999, a cui si rinvia, nonché dal contratto individuale di arruolamento.

Al riguardo, si precisa che l'art.374 del Codice della Navigazione stabilisce che le disposizioni degli articoli 323, 324, da 328 a 334, 336, 1° e 2° comma, 346, 347, da 363 a 371, non possono essere derogate né dalle norme dei contratti collettivi, né dal contratto individuale di arruolamento. Le disposizioni degli articoli 326, 336, 3° comma, da 337 a 345, da 348 a 362, possono essere derogate dalle norme dei contratti collettivi, ma non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell'arruolato. Tuttavia, neppure con le norme dei contratti collettivi si può aumentare il termine previsto dal 1° e dal 2° comma dell'art.326, né si può diminuire il termine previsto dal 3° comma dello stesso articolo.

In merito alla forma del contratto di arruolamento, si ribadisce che l'art. 328 del Codice della Navigazione stabilisce che tale contratto deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico, ricevuto, nel territorio dello Stato, dall'autorità marittima (Capitaneria di Porto) e, all'estero, dall'autorità consolare. Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.

Il 3° comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso. A tale proposito, si fa presente che il modello di contratto di arruolamento o d'imbarco utilizzato (allegato al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999) è conforme a tale disposizione.

Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria firma. In tal caso, il contratto è conservato tra i documenti di bordo.

L'art.330 del Codice della Navigazione dispone, in deroga alle disposizioni di cui al precitato art.328, che il contratto di arruolamento per navi di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente.

Per quanto riguarda il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di mare, l'art.324 stabilisce che lo stesso può, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro a bordo di navi e stipulare i relativi contratti. Al riguardo, l'art. 437 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione stabilisce, inoltre, che chi esercita la patria potestà o la tutela, nel dare il consenso all'arruolamento del minore deve precisare se il consenso si estende a tutti i contratti di arruolamento del minore da stipularsi prima che abbia raggiunto la maggiore età, o se invece riguarda uno o più determinati contratti, o è limitato a un determinato periodo di tempo, o a una determinata classe di viaggi.

In merito al quesito di cui all'art.5, si ribadisce che l'art.122 del Codice della Navigazione prevede che la gente di mare sia munita di un libretto di navigazione (che sostituisce il comune libretto di lavoro) sul quale vengono annotati i servizi e le mansioni svolte a bordo della nave. Come da richiesta, si invia un esemplare dello stesso.

In merito al quesito di cui all'art.6, si fa presente che l'art.325, 1° comma, del Codice della Navigazione, e l'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999, a cui si rinvia, stabiliscono che il contratto di arruolamento può essere stipulato per un dato viaggio o per più viaggi, a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Al riguardo, l'art. 325, 3° comma, e l'art. 2 del precitato contratto collettivo, precisano che, agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. Il precitato art. 2, a cui si rinvia, precisa, altresì, che il contratto a tempo determinato e quello

per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore a cinque mesi, e chese sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.

Di conseguenza, se in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno o dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a cinque mesi (art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999), il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. A tale proposito, lo stesso art. 1 precisa che la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando tra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai novanta giorni.

L'ultimo comma dell'art.332 del Codice della Navigazione stabilisce, inoltre, che se dal contratto ovvero dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.

Circa il contenuto del contratto di arruolamento, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 332, tale contratto deve enunciare: il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato deve prestare servizio, o la clausola secondo la quale l'arruolato può obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti allo armatore o su più di esse successivamente; il cognome e il nome, l'anno di nascita, il domicilio, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola dell'arruolato; la qualifica e le mansioni; il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l'arruolamento è a tempo indeterminato; la forma e la misura della retribuzione; il luogo e la data della conclusione del contratto; l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In riferimento alla previsione di cui all'art.8, si precisa che, ai sensi dell'art. 333, su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di lavoro, i regolamenti di servizio ed ogni altra disposizione di cui ne venga prescritta l'affissione dall'autorità.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 9, 10 e 11, si ribadisce che, per quanto riguarda l'estinzione del rapporto di lavoro dei marittimi, il Codice della Navigazione ed i contratti collettivi (articoli da 61 a 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999, a cui si rinvia) distinguono tra cessazione e risoluzione del contratto di arruolamento

In particolare, per quanto riguarda la cessazione, l'art. 340 e l'art. 62 del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999 stabiliscono che il contratto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti nel contratto.

L'art.341 stabilisce che il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito. Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto di arruolamento si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.

L'art.342 e l'art. 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999 stabiliscono che il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell'armatore o dell'arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme dei contratti collettivi o, in mancanza, dagli usi. In questi casi, ai sensi dell'art.351, è dovuto all'arruolato il trattamento di fine rapporto.

Per quanto riguarda la risoluzione, l'art. 343 e il precitato art. 64, a cui si rinvia, prevedono i casi di risoluzione di diritto per motivi connessi alla nave o alla persona del lavoratore, che comprendono tutte le situazioni previste dall'art. 10 della Convenzione in esame, quali il decesso del marittimo, la perdita totale o l'innavigabilità assoluta della nave.

Circa la risoluzione del contratto per volontà dell'armatore, l'art.345 e l'art. 64, punto B), stabiliscono che l'armatore, in qualsiasi tempo e luogo, ha facoltà di risolvere il contratto di arruolamento (salvo quanto previsto dal regolamento dei turni particolari e dal regolamento della continuità di rapporto di lavoro, e salvo l'obbligo del rimpatrio) nel rispetto del termine del preavviso e corrispondendo al marittimo il trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco.

Circa la risoluzione per volontà del marittimo, invece, l'art. 64, punto A), stabilisce che in tal caso il marittimo dovrà dare almeno 12 giorni di preavviso e sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle all'armatore se da questo anticipate.

In merito al quesito di cui all'art.11, si fa presente che l'art'13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999, a cui si rinvia, include la risoluzione del contratto di arruolamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei marittimi. Per l'applicazione di tale misura è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario con l'armatore (ad esempio nei casi di frequente ubriachezza a bordo, recidiva disobbedienza, furto e reati contro il patrimonio, comportamento scorretto verso i superiori e i compagni di lavoro, rissa, insubordinazione verso i superiori). A tale proposito, si precisa che il Comandante nei casi, tra quelli indicati, di particolare gravità può anche procedere allo sbarco immediato del marittimo.

In merito al quesito di cui all'art.12, si fa presente che, ai sensi dell'art. 346, l'autorità marittima o quella consolare, su domanda dell'arruolato, può ordinare lo sbarco immediato del marittimo se il Comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto. In tal caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.

Si ribadisce che il controllo sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro marittimo è esercitato dal Comandante di Porto e, all'estero, dall'autorità consolare.

Per quanto riguarda la disciplina relativa alle controversie di lavoro dei marittimi, si rinvia agli articoli da 603 a 609 del Codice della Navigazione.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. Articoli da 323 a 375 del Codice della Navigazione;
2. Articoli 1- 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
3. Articoli 61-65 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
4. Modelli del contratto d'imbarco o di arruolamento allegati al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
5. Articolo 437 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
6. Articolo 122 del Codice della Navigazione;
7. Esemplare del libretto di navigazione;
8. Articolo 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
9. Articoli 603-609 del Codice della Navigazione.